

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 1997

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 580/1997, proposto dall'Azienda USL ambito territoriale n. 36 di Milano (ex USL n.75/I), in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dall' avv.to Vincenzo Avolio, domiciliato ex lege presso la Segreteria di questa Sezione;

CONTRO

il dott. Giuseppe Pulvirenti, non costituitosi;

e nei confronti

della dott.ssa Raffaella Maria Canavesi, rappr. e dif. dagli avv.ti V. de Honestis e P. Sansone, elettivamente domiciliata in Roma. Via Laura Mentegazza n.24, presso il sig. Luigi Gardin;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1402/1996, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Pulvirenti;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della dott.ssa Canavesi che ha proposto appello incidentale;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed udito altresì l'avv. Visone, per delega dell'avv. Avolio;

SC

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in epigrafe, l'Azienda sanitaria n.36 di Milano ha chiesto la riforma della sentenza T.A.R. Lombardia n. 1402/1996, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Pulvirenti avverso gli atti del concorso pubblico ad otto posti di Veterinario Collaboratore, indetto dalla USL n.75/I di Milano con deliberazione del 16 marzo 1993. Il TAR ha annullato il bando di concorso, limitatamente alla parte in cui non reca la specificazione dell'area di riferimento dei posti messi a concorso, l'atto di nomina della commissione esaminatrice (avvenuto con deliberazione del 15 novembre 1993) e l'atto di esclusione della ricorrente originaria dal concorso per mancato superamento delle prove scritte.

2. Avverso detta sentenza, l'appellante ha dedotto quanto segue:

-il ricorso originario era inammissibile in quanto, non essendo consentito in base alla relativa normativa bandire un nuovo concorso, il ricorrente non avrebbe potuto conseguire alcun concreto vantaggio dall'annullamento degli atti impugnati;

-inoltre il ricorso originario era infondato in quanto pur essendo previste dalla normativa distinte prove d'esame e specifiche modalità di scelta dei componenti delle commissioni esaminatrici in relazione all'area funzionale da coprire (sanità animale e igiene degli alimenti di origine animale), le relative dotazioni organiche di medicina veterinaria, nel passaggio delle

competenze dal Comuni alle USL, non erano state all'epoca definite, essendo stati gli organici dei servizi approvati solo con deliberazione del 19.11.1993 e cioè successivamente non solo al bando di concorso ma anche alla nomina della commissione esaminatrice;

-per cui, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, la USL aveva correttamente operato indicando un concorso generico senza indicazione dell'area di riferimento;

-il dedotto difetto di motivazione era insussistente essendo sufficiente il punteggio assegnato;

-ininfluente è stata la mancata comunicazione all'interessato dell'autorità e dei termini per l'impugnativa avverso il provvedimento di esclusione dal concorso, essendo stato proposto regolarmente il ricorso al TAR.

3.Costituitasi in giudizio, la dott.ssa Canavesi ha contestato con appello incidentale la regolarità del contraddittorio, sostenendo che il TAR avrebbe dovuto integrarlo nei confronti di tutti gli otto vincitori del concorso (tra cui la medesima), essendo stato notificato il ricorso originario solo a due dei vincitori (Barberis ed Alini).

Con ordinanza n. 247/97, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare proposta dall'Amministrazione.

Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4.L'appello è fondato e merita accoglimento.

4.1. Il TAR ha accolto il ricorso di 1° grado, con il quale furono contestati gli atti di un concorso pubblico ad otto posti di Veterinario Collaboratore, ritenendo illegittimo il bando di concorso per non aver specificato l'area di riferimento dei posti messi a concorso e viziati di illegittimità derivata l'atto di nomina della commissione esaminatrice (avvenuto con deliberazione del 15 novembre 1993) e l'atto di esclusione della ricorrente originaria dal concorso per mancato superamento delle prove scritte.

Ma in tal modo il giudice di 1° grado si è limitato ad applicare in astratto la normativa di settore senza considerare la peculiarità della fattispecie, come dedotto dall'appellante.

Invero, pur essendo previste dalla normativa distinte prove d'esame e specifiche modalità di scelta dei componenti delle commissioni esaminatrici in relazione a ciascuna delle due aree funzionali da coprire (art. 57 D. M. 301.1982: sanità animale ed igiene dell'allevamento e della produzione animale; igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale), le relative dotazioni organiche di medicina veterinaria, nel passaggio delle competenze dai Comuni alle USL, non erano state all'epoca definite per la Usl in esame, essendo stati gli organici dei servizi approvati solo con deliberazione del 19.11.1993 e cioè successivamente non solo al bando di concorso ma anche alla nomina della commissione esaminatrice.

Di conseguenza, avendo necessità di assumere nuovo

personale, la USL ha correttamente disciplinato il concorso prescindendo dalla specifica area di pertinenza dei veterinari da assumere, non essendo allora ancora stabilita la ripartizione del relativo organico nelle due aree da considerare.

4.2. Le ulteriori censure proposte nel ricorso originario ed assorbite dal TAR non possono essere esaminate in appello in quanto non richiamate dal ricorrente originario, che non si è costituito in questo giudizio.

4.3. Essendo infondato il ricorso originario, diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'appello incidentale proposto da uno dei vincitori del concorso, che lamenta il difetto di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti del ricorso originario.

5. Per quanto considerato, l'appello principale va accolto, mentre l'appello incidentale va dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello principale e dichiara improcedibile l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, respinge il ricorso originario.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2007.

Raffaele Iannotta	Presidente,
Raffaele Carboni	Consigliere,
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere
Aldo Fera	Consigliere
Aniello Cerreto	Consigliere estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aniello Cerreto

F.to Raffaele Iannotta

**IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Il 17 maggio 2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale